

**A.P.S. CENTRO CADORE BACINO DI PESCA N. 4 - REGOLAMENTO PER LA PESCA PER I PERMESSI**  
**PERIMETRAZIONE DEL BACINO**

Il Bacino di pesca nr.4 si estende dal fiume Piave a nord del lago del Centro Cadore ed in particolare dalla confluenza con il torrente Ansiei (località tre ponti), al fiume Piave a sud del lago del Centro Cadore in corrispondenza del confine nord del Comune di Ospitale di Cadore (località Rivalgo), e comprende i seguenti comuni: Calalzo, Domegge, Lorenzago, Lozzo, Pieve, Vigo e Perarolo (esclusa la valle del torrente Boite facente parte del comune di Perarolo). Le zone di pesca sono contrassegnate da tabelle a sfondo bianco indicanti il bacino di pesca nr.4 mentre le zone di divieto di pesca sono contrassegnate da tabelle a sfondo giallo

**1. DOCUMENTI DI PESCA E MODALITÀ DI COMPILAZIONE**

Per esercitare la pesca nelle acque della provincia di Belluno e nel bacino di pesca nr.4 è necessario essere muniti dei seguenti documenti:

- licenza di pesca o ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale;
  - tesserino regionale;
  - permesso temporaneo rilasciato dal concessionario di Bacino;
- 1) E' fatto obbligo al pescatore di eseguire sui documenti di pesca con **Inchostro Indelebile nero o blu** le seguenti annotazioni:
- a) Segnare se si esce la mattina o il pomeriggio, prima di iniziare l'attività di pesca;
  - b) Segnare la giornata di uscita prima di iniziare l'attività di pesca;
  - c) Segnare la zona di pesca prima di iniziare l'attività di pesca;
  - d) Segnare i capi di salmonidi se catturati la mattina o il pomeriggio;
  - e) Segnare i capi di salmonidi catturati subito dopo il relativo incarnieramento;
  - f) Segnare la zona di cattura;
  - g) Segnare I capi prelevati di:
    - coregoni, carpe e tinche subito dopo il relativo incarnieramento;
    - persico reale soggetto a contingentamento, ad ogni interruzione anche temporanea, dell'esercizio della pesca;
- 2) Devono comunque essere effettuate le eventuali ulteriori annotazioni richieste;
- 3) Nelle acque in concessione del bacino di pesca nr. 04 classificate salmonicole, il pescatore associato ad uno o più Bacini di pesca della Provincia di Belluno è esonerato dall'obbligo del tesserino regionale per l'esercizio della pesca ,
- 4) E' fatto obbligo però di avere sempre con sé il proprio libretto annuale di associazione;
- 5) Per le zone particolari di pesca Cattura e Rilascia - Non Uccidere - Carpfishing, è obbligatorio essere muniti di speciale permesso rilasciato da personale autorizzato del bacino di pesca;
- 6) E' fatto obbligo al pescatore che abbia acquistato un permesso temporaneo, di restituirlo presso il punto vendita dove è stato acquistato oppure inviarlo tramite posta ( farà fede il timbro postale ) all'A.P.S. CENTRO CADORE Via IV novembre 11 c.p. 6, 32040 Grea di Cadore, entro e non oltre il 31 ottobre c.a. onde evitare l'applicazione delle sanzioni previste dal regolamento sulla pesca per la mancata restituzione del permesso;

**2. MODI ED ATTREZZI DI PESCA**

- a. Per l'esercizio della pesca nelle acque del Bacino di Pesca nr. 4, ( per il Piave a sud zona "G" vedi lettera J, e per le zone "P" e "O", vedi regolamento particolare ) è consentito l'uso di una sola canna con o senza mulinello, ed armata di un solo amo, che può terminare con una sola punta, fatta eccezione per l'uso di esche artificiali per le quali è ammesso un massimo di due ami terminanti con una o più punte, tale canna inoltre può essere armata di moschiera o camolera, con un massimo di tre ami e può essere montata di coda di topo con una sola mosca artificiale;
- b. **Le esche artificiali al di sopra dei 9 cm. Si potranno usare a partire dal 1 di giugno ;**
- c. **Le esche artificiali al di sopra dei 9 cm. Dovranno essere sempre precedute dal cordino d'acciaio solo nel lago del centro cadore in zona "B";**
- d. **Per tutte le esche artificiali al di sopra dei 9 cm. è ammesso un massimo di due ami terminanti con una sola punta senza ardiglione o ardiglione perfettamente schiacciato;**
- e. **E' vietato l'utilizzo dell'attrezzo denominato Bocagrip;**
- f. **I ami utilizzati per le esche naturali che superano l'ampiezza di cm. 1,5 dovranno essere senza ardiglione o con ardiglione perfettamente schiacciato;**
- g. **Per le esche naturali, l'amo da utilizzare potrà terminare con una sola punta, (più punte sono vietate come l'ancoretta) ;**
- h. Nel lago del Centro Cadore è consentito l'uso di due canne;
- i. Nel lago Centro Cadore ed esclusivamente per la pesca al persico reale qualora il pescatore utilizzi una sola canna, siffatto strumento può essere armato con un massimo di tre ami, purché innescati con esche artificiali denominati comunemente "ciucci";
- j. Nelle zone di tutela della trota marmorata (Piave a sud zona "G") la pesca è consentita con l'uso di una sola canna, armata di un solo amo che può terminare con una o più punte (più punte solo per le esche artificiali), senza ardiglione o con ardiglione perfettamente schiacciato;
- k. **In tutto il Bacino di Pesca nr. 04 è fatto obbligo al pescatore qualora debba rilasciare o voglia rilasciare i salmonidi, timallidi, persico reale, carpe, tinche e luccio specie sottoposte a contingentamento, di tagliare la lenza senza strappare l'amo qualora lo stesso sia innescato con esche naturali e non sporga dalla bocca del pesce;**
- l. L'uso del guadino, con diametro massimo o con lato massimo di cm. 50, è consentito esclusivamente quale attrezzo ausiliario per il recupero del pesce già allamato;
- m. E' sempre vietato l'esercizio della pesca a strappo con le mani, con l'impiego di fonti luminose, nonché la pesca subacquea;
- n. E' vietato l'esercizio della pesca con qualsiasi attrezzo ad una distanza inferiore di : mt. 10 sia a monte che a valle delle scale di monta dei pesci, mt. 30 dalle linee elettriche aeree, la suddetta distanza non riguarda solo la posizione in cui si trova il pescatore, ma anche quella dell'esca o dell'attrezzo di pesca;
- o. E' sempre vietata la pesca dai ponti a transito autoveicolare e nelle zone di riposo biologico o di accrescimento.

**3. PERIODI DI DIVIETO DI PESCA**

- 1) Per le seguenti specie è vietata nei sottoindicati periodi:
- Trota marmorata/ibrido: Divieto di prelievo tutto l'anno;
  - Trota fario, Trota iridea, Salmerino alpino: dall' ultimo lunedì di settembre al primo sabato del mese di marzo;
  - Temolo: Divieto di prelievo tutto l'anno;
  - Scozzone: E' vietata la sua pesca;
  - Persico reale: dal 1° aprile al 31 Maggio;
  - Alborella: dal 1° giugno al 31 Luglio;
  - Tinca e Carpa: dal 15 maggio al 30 Giugno;

- Luccio: Divieto di prelievo tutto l'anno;
  - Barbo, Savetta e Pigo: Divieto di prelievo tutto l'anno;
- 2) E' vietata la pesca del gambero di fiume;
  - 3) La pesca nelle acque classificate salmonicole è sempre vietata da un'ora dopo il tramonto ad un ora prima della levata del sole;
  - 4) Nella giornata di **martedì** la pesca è chiusa, si potrà pescare solo nelle zone C&R e NU;
  - 5) La pesca nelle acque classificate salmonicole è sempre vietata da un'ora dopo il tramonto ad un ora prima della levata del sole;
  - 6) Nelle acque del Bacino di pesca nr. 4, la pesca dilettantistica e sportiva è comunque vietata dall'ultimo lunedì del mese di settembre al primo sabato del mese di marzo.
  - 7) **“ Per la stagione di pesca 2020 : Apertura della Pesca Domenica 8 marzo e Chiusura della Pesca Domenica 26 settembre. “**

#### **4. LUNGHEZZE MINIME**

Le misure minime di prelievo sono le seguenti:

- |  |   |                               |
|--|---|-------------------------------|
| - Trota fario cm. <b>22 (zona G Divieto di Prelievo)</b> | - Trota marmorata / ibrido <b>Divieto di Prelievo</b> | - Tinca cm. <b>40</b>         |
| - Salmerino alpino cm. <b>25</b>                         | - Temolo <b>Divieto di Prelievo</b>                   | - Persico reale cm. <b>15</b> |
| - Coregone cm. <b>30</b>                                 | - Luccio <b>Divieto di Prelievo</b>                   | - Cavedano cm. <b>25</b>      |
| - Trota di lago cm. <b>35</b>                            | - Barbo . <b>Divieto di Prelievo</b>                  | - Carpa cm. <b>40</b>         |
| - Trota iridea nessuna misura minima                     | - Savetta e Pigo <b>Divieto di prelievo</b>           |                               |

N.B. Le lunghezze minime totali dei pesci sono misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale.

#### **5. QUANTITA' DI CATTURE CONSENTITE**

- a) **Nel tratto di fiume Plave zona G. è consentita la cattura della sola trota iridea;**
- b) *Trota marmorata/ibrido*: Divieto di prelievo in tutto il bacino di pesca nr. 4 (questo pesce non può essere trattenuto) ;
- c) *Trota Fario e Iridea*: ogni pescatore porta catturare un massimo di **5 esemplari** al giorno ( Zona G Trota Fario divieto di prelievo ) ;
- d) *Salmerino alpino*: ogni pescatore potrà catturarne un massimo di **10 esemplari** a stagione, e non più di **uno al giorno** ;
- e) *Temolo*: Divieto di prelievo in tutto il bacino di pesca nr. 4 (Questo pesce non può essere trattenuto) ;
- f) *Persico reale*: ogni pescatore potrà catturarne un massimo di **300 esemplari** a stagione, e non più di **30 al giorno**;
- g) *Luccio*: Divieto di prelievo in tutto il bacino di pesca nr.4 (Questo pesce non può essere trattenuto) ;
- h) *Carpa*: ogni pescatore potrà catturarne un massimo di **10 esemplari** a stagione, e non più di **uno al giorno**;
- i) *Tinca*: ogni pescatore potrà catturarne un massimo di **10 esemplari** a stagione, e non più di **uno al giorno**;
- j) Fermo restando le limitazioni ai punti **a, b, c, d, e**, ogni pescatore potrà catturare un massimo complessivo di **120 esemplari a stagione di salmonidii**;
- k) Fermo restando le limitazioni ai punti **a, b, c, d, e**, ogni pescatore potrà catturare un massimo complessivo di **5 esemplari di salmonidi al giorno** ;
- l) Fermo restando le limitazione ai punti **a, b, c, d, e, f, g, h, i**, ogni pescatore potrà catturare per ciascuna giornata di pesca un massimo di **5 kg.** complessivi di pesce, salvo il caso in cui tale limite venga superato dall'ultimo esemplare catturato.

#### **6. USO DI ESCHE E PASTURE**

- a. E' consentito l'uso di esche naturali ed artificiali;
- b. E vietato: pescare con i pesci esca vivi (si possono utilizzare solo morti sull'amo), con la larva della mosca carnaria (bigattino), e con le uova di pesce o loro imitazioni, e con il sangue e le interiora di animali;
- c. E vietata la detenzione di pesci utilizzati come esca vivi;
- d. I pesci esca si potranno utilizzare sull'amo solo morti;
- e. I pesci esca morti potranno essere solo delle seguenti specie: **alborella, scardola, triotto, ogni altra specie di pesce esca è vietata**;
- f. Nelle acque del bacino di pesca nr. 4, è vietato ogni forma di pasturazione.

#### **7. DIVIETI ED OBBLIGHI**

- a. Sono proibite la pesca con materiale esplosivo, con l'uso di corrente elettrica o con sostanze atte a stordire e catturare la fauna acquatica, nonché la relativa raccolta e commercializzazione;
- b. E' vietato esercitare la pesca nei corsi e nei bacini d'acqua in via di prosciugamento artificiale;
- c. E' vietato l'uso di eco scandagli, sonar e ogni altro mezzo di ricerca elettronica o meccanica per l'individuazione delle specie ittiche;
- d. E' fatto divieto di abbandonare pesci, esche, contenitori, non che qualsiasi materiale da pesca lungo le sponde dei corsi d'acqua e bacini lacustri;
- e. E' vietato pescare nelle zone particolari di pesca (*cattura e rilascio e non uccidere*), se non muniti di speciale permesso;
- f. E' vietata la pesca professionale nelle acque del Bacino di pesca nr.4.

#### **8. VIGILANZA E CONTROLLI**

- a. Ogni pescatore è tenuto ad esibire i documenti richiesti, non che il pescato ed i mezzi usati per la pesca, agli agenti adibiti alla vigilanza;
- b. Ogni pescatore dovrà permettere agli agenti adibiti alla vigilanza, il controllo dell'attrezzatura usata durante l'attività di pesca e del cesto e/o degli altri contenitori usati per l'attività di pesca. In caso di diniego l'agente accertatore segnalerà il fatto all'associazione concessionaria per l'adozione degli eventuali provvedimenti disciplinari;
- c. Chi vedrà comportamenti scorretti da parte di pescatori impegnati nell'attività di pesca, atti di bracconaggio, o atti di inquinamento che danneggino la fauna ittica o il territorio di questo bacino potrà contattare i seguenti numeri: (Regione Veneto per la Provincia di Belluno Ufficio Pesca Tel. 0437 946352) - (Polizia Provinciale tel. 3480157312) - (Carabinieri Forestali tel.112/1515) (Guardie Volontarie di bacino tel. 3880703612) - (Presidente del bacino di pesca nr. 04 tel. 3385889516)

#### **9. NORME FINALI**

**La richiesta e l'ottenimento del permesso di pesca comporta l'accettazione di tutte le norme in vigore, oltre a quelle dettate dall'associazione concessionaria.**

Per quanto non contemplato nel presente regolamento vale il regolamento per l'esercizio della pesca nelle acque pubbliche interne della Regione Veneto e della Provincia di Belluno.

La mancata ottemperanza alle disposizioni dettate dalla legge Regionale sulla pesca, dal Regio Decreto, dal regolamento Provinciale per l'esercizio della pesca e dai provvedimenti di restrizione adottati dal bacino di pesca nr. 4, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 33 della legge regionale n.09 del 31/05/2015.